



## **EMENDAMENTI ANCI SEGNALATI**

**Ddl di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 recante  
“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”**

**AS 1337**

**N.B. Gli emendamenti prioritari sono segnalati con \***

## Sommario

<b>PROPOSTE FONDAMENTALI</b> .....	3
<b>1. Programma per gli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici ed asili nido *</b> .....	3
5.24 Manca (PD) .....	3
<b>2. Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola *</b> .....	4
3.174 Manca (PD).....	4
<b>3. Deroga mobilità volontaria preventiva*</b> .....	4
1.102 Camusso (PD), .....	4
1.103 Melchiorre * (FdI) .....	4
1.104 Camusso * (PD) .....	4
1.106 Bevilacqua * (M5S) .....	4
1.107 Minasi * (Lega) .....	4
<b>4. Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale*,..</b>	5
1.25 Tosato (Lega) segnalato in un testo 2 .....	5
<b>5. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui *</b> .....	5
3.116 Manca (PD).....	5
<b>6. Proroga contributi per investimenti opere pubbliche *</b> .....	5
7.21 Di Girolamo (M5S) .....	5
7.0.4 Ternullo (FI).....	5
<b>7. Termini "Opere medie" *</b> .....	6
1.46 De Cristofaro (Misto) .....	6
1.0.17 Parrini (PD).....	6
2.27 Bergesio (Lega) .....	6
<b>8. Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni *</b> .....	7
1.2 Pirro (M5S) .....	7
<b>9. Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali *</b> .....	8
3.10 De Cristofaro (M5S).....	8
3.121 Manca (PD).....	8
3.0.7 Nocco (FdI).....	8
<b>ULTERIORI PROPOSTE</b> .....	8
<b>10. Deroga sanzione per enti con piano di riequilibrio approvato</b> .....	9
1.54 Ternullo (FI).....	9
<b>11. Albo degli educatori</b> .....	9
10.44 Stefani (Lega) * .....	9

<b>12. Deroga inconfiribilità incarichi .....</b>	<b>9</b>
<b>1.132 Parrini (PD) .....</b>	<b>9</b>

## **PROPOSTE FONDAMENTALI**

### **1. Programma per gli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici ed asili nido \***

#### **5.24 Manca (PD)**

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2027.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

#### **Motivazione**

*In considerazione del termine scaduto il 31 dicembre 2024, l'ANCI, in accordo con il Ministero dell'Interno, i Vigili del Fuoco e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiede la rimessione in termini al 31 dicembre 2027 per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, dei locali adibiti a scuola e degli asili nido, nonché delle strutture di istruzione e formazione tecnica superiore (IeFPS) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS). Va sottolineato, infatti, che l'adempimento di tale obbligo richiede tempi e risorse che non possono essere così stringenti ed esigui. Trattasi, infatti, di interventi che incidono sulle caratteristiche strutturali degli immobili, quali, solo per fare un esempio, la verifica e l'adeguamento degli stessi al carico e alla resistenza al fuoco. Interventi strutturali che, quindi, necessitano di competenze professionali specifiche e, come detto, risorse adeguate. Si segnala che la mancata previsione di una proroga rischia di compromettere seriamente il percorso di adeguamento, peraltro già in atto, ed è dunque una richiesta su cui l'ANCI richiama la massima attenzione.*

*Inoltre, la proposta emendativa prevede la concertazione in sede di Conferenza Stato Città e autonomie locali, di un decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Istruzione e del Merito che individuerà le misure gestionali di mitigazione del rischio, importanti per non ostacolare le attività didattiche.*

## **2. Flessibilità nell'utilizzo di avanzi per acquisizione di risorse vincolate per investimenti e per servizi di rilevanza sociale e scuola \***

### **3.174 Manca (PD)**

Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.

#### **Motivazione**

*La norma proposta è volta a consentire agli enti territoriali di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi nazionali ed europei relativi a servizi sociali, scolastici e di protezione civile, in deroga agli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo nel caso di enti in disavanzo complessivo.*

*Si intende così favorire, da un lato una programmazione sostenibile di tali risorse e, dall'altro, la gestione e realizzazione degli interventi e servizi, che spesso ricadono nella responsabilità di enti locali capofila in condizioni di disavanzo, caso in cui l'attuale limite comporta effetti negativi indesiderati sia ai fini dell'efficacia della spesa, sia con riferimento a più ampie fasce di popolazione rispetto al solo Comune condizionato dai vincoli oggetto di deroga.*

*Va anche segnalato che in molti casi la formazione di avanzi vincolati dipende dall'erogazione dei fondi da parte di soggetti statali o regionali in prossimità della fine dell'esercizio finanziario, circostanza che comporta maggiori difficoltà nella predisposizione della spesa entro l'anno, così da evitare la formazione dell'avanzo.*

## **3. Deroga mobilità volontaria preventiva\***

**1.102 Camusso (PD),**

**1.103 Melchiorre \* (FdI)**

**1.104 Camusso \* (PD)**

**1.106 Bevilacqua \* (M5S)**

**1.107 Minasi \* (Lega)**

**Aggiungere il seguente articolo:**

#### **Art. XX**

#### **(Deroga mobilità volontaria preventiva)**

1. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2026".

#### **Motivazione**

*Al fine di non rallentare le procedure di reclutamento del personale per tutta la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza si ritiene necessario prorogare fino al 31 dicembre 2026 la misura acceleratoria che rende facoltativo e non obbligatorio il previo espletamento delle procedure di mobilità c.d. "volontaria" prima di bandire nuovi concorsi pubblici.*

#### **4. Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale\*,**

##### **1.25 Tosato (Lega) segnalato in un testo 2**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al **31 dicembre 2025**. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.

#### **Motivazione**

*L'emendamento è necessario per consentire l'estensione temporale per una ulteriore annualità della possibilità per i piccoli comuni privi del segretario comunale, le cui procedure di pubblicazione della sede siano andate deserte, in ragione della carenza di iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali, di conferire temporaneamente l'incarico di vicesegretario ad un funzionario di ruolo dell'Ente, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa.*

#### **5. Alleggerimento oneri da indebitamento e rinegoziazione mutui \***

##### **3.116 Manca (PD)**

In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "negli anni 2023 e 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025".

#### **Motivazione**

*La proposta di modifica è finalizzata a facilitare, anche per il 2025, le procedure di adesione a rinegoziazioni o sospensioni del pagamento della quota capitale dei mutui, permettendo agli enti locali di deliberare anche nel corso dell'esercizio provvisorio e anche attraverso delibera dell'organo esecutivo.*

*La norma inoltre mira a facilitare l'attuazione di eventuali accordi siglati tra ABI e le associazioni rappresentative degli enti locali, permettendo che eventuali sospensioni della quota capitale 2025 dei mutui bancari possano avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 TUEL e senza la verifica di convenienza di cui all'art. 41 della legge 448 del 2001.*

#### **6. Proroga contributi per investimenti opere pubbliche \***

##### **7.21 Di Girolamo (M5S)**

##### **7.0.4 Ternullo (FI)**

All'art. 1, comma 136-bis della legge 145 del 2018, aggiungere in fine il seguente periodo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per

le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori”.

### **Motivazione**

*L'emendamento di cui sopra integra il testo del comma 136-bis della L. 145/2018, che disciplina la revoca dei contributi, al fine di precisare che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori. La proroga ha la finalità di mettere definitivamente al riparo dai rischi di revoca le opere affidate con ritardi brevi rispetto ai termini via via stabiliti dai decreti di assegnazione e variabili in ragione del valore dell'intervento.*

## **7. Termini “Opere medie” \***

### **1.46 De Cristofaro (Misto)**

#### **1.0.17 Parrini (PD)**

#### **2.27 Bergesio (Lega)**

1. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, al comma 148-ter dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle parole “31 marzo 2022” e le parole “31 gennaio 2023” sono sostituite dalle parole “30 aprile 2023”;
- b) È aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso per i contributi di cui al comma 139, assegnati mediante decreti del Ministero dell'interno emanati nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, i termini di cui al comma 143 sono prorogati di tre mesi”.

### **Motivazione**

*La proposta emendativa ha la finalità di evitare che ritardi brevi nell'aggiudicazione dei lavori relativi alle cosiddette “opere medie” comportino la revoca di finanziamenti per interventi in corso o già conclusi, ovvero oggetto di obbligazioni giuridiche in avanzato stato di definizione.*

*Con la lettera a) sono prorogati, ai fini dell'attivazione della revoca del finanziamento, i termini per l'affidamento dei lavori relativi ai contributi per Opere medie relativi al 2019 e al 2021;*

*Alla lettera b) la norma proposta esclude la revoca nel caso di contributi concessi con provvedimenti emanati tra il 2021 e il 2023, se l'aggiudicazione dei lavori si sia verificata entro i tre mesi successivi alle scadenze originariamente prescritte.*

*Viene così assicurato che i casi di revoca riguardino situazioni di grave inadempienza e non lievi superamenti di termini spesso connessi alla piccola dimensione di ampia parte degli enti coinvolti nei ritardi, nonché alle difficoltà derivanti dall'acquisizione di pareri e nulla osta*

da parte di diverse Amministrazioni, in un contesto di accavallamento di scadenze di non facile gestione.

## **8. Utilizzo economie Fondo DPCM 30 dicembre 2022 per assunzioni segretari comunali nei piccoli Comuni \***

### **1.2 Pirro (M5S)**

Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a ..... euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### **Motivazione**

*L'emendamento è necessario per consentire ai piccoli Comuni che hanno ricevuto i contributi anche per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione.*

*In assenza di questa proroga temporale, gli enti che hanno già ricevuto il contributo l'anno 2024, ma non hanno fatto in tempo ad utilizzarlo per i tempi tecnici necessari per il reclutamento a tempo determinato o per l'assegnazione del segretario comunale da parte del Ministero dell'Interno, saranno costretti a restituire il contributo, e la stessa situazione si replicherà negli esercizi successivi.*

*Si ricorda che l'art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152/2021 ha istituito un fondo con lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, per sostenere economicamente i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti per effettuare assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR, e che la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, art. 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale.*

## **9. Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali \***

### **3.10 De Cristofaro (M5S)**

#### **3.121 Manca (PD)**

#### **3.0.7 Nocco (FdI)**

1. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “Limitatamente all’anno 2023” sono sostituite dalle parole “Limitatamente agli anni 2023 e 2024”;
- b) le parole “entro il 30 novembre 2023” sono sostituite dalle parole “entro il 30 novembre di ciascun anno”
- c) le parole “fissato al 15 gennaio 2024” sono modificate nelle parole “fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo”.

2. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “entro il 18 dicembre 2023”, sono modificate nelle parole “entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024”;
- b) le parole “entro il 29 febbraio 2024”, sono modificate nelle parole “entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo”.

#### **Motivazione**

*La norma proposta proroga anche per il 2024 il termine per l’inserimento nel portale del Mef delle delibere tributarie dei Comuni.*

*Si deve ricordare che l’articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Dl 201/2011, unitamente, per quanto riguarda l’Imu, l’articolo 1, comma 767, della legge 160/2019, impongono, ai fini dell’efficacia dei provvedimenti, l’invio di tutte le deliberazioni relative ai regolamenti e alle tariffe dei tributi comunali al Ministero dell’Economia e delle finanze, tramite il «portale del federalismo fiscale», entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno, ai fini della successiva pubblicazione degli atti, da parte del MEF entro il successivo 28 ottobre.*

*Molti enti non hanno rispettato, anche per pochi giorni, il termine di invio al Mef, con gravi conseguenze per i bilanci comunali ed anche per i funzionari responsabili, in quanto l’inefficacia della delibera può comportare danno erariale.*

*La norma proposta fa salve le delibere approvate nei termini di legge (31 marzo 2024) ed inviate entro il 30 novembre 2024, e consente di salvaguardare sia le esigenze di conoscenza delle misure d’imposta da applicare da parte dei contribuenti prima del pagamento (l’IMU va versata entro il 16 dicembre e le tariffe Tari 2023 possono essere applicate solo a decorrere dal 1° dicembre, in base all’art. 15-bis, dl 34/2019.*

## **ULTERIORI PROPOSTE**



## **10. Deroga sanzione per enti con piano di riequilibrio approvato**

### **1.54 Ternullo (FI)**

#### **Art. 1**

#### **(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)**

All'articolo 1, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9bis. All'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole "colpa grave" sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione degli amministratori che, in assenza di dolo, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla Corte dei Conti".

#### **Motivazione**

*La norma serve a circoscrivere la sanzione sproporzionata oggi vigente, con una deroga per i soli amministratori che, in assenza di dolo, abbiano adottato un piano di riequilibrio economico finanziario approvato dalla Corte dei Conti.*

### **11. Albo degli educatori**

#### **10.44 Stefani (Lega) \***

*Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, art. 10, comma 2, sostituire le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" con le seguenti parole "che presenteranno domanda di iscrizione entro 30 giugno 2025".*

#### **Motivazione**

*La L. 55/2024 ha introdotto disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Tale norma prevede, tra l'altro, l'iscrizione all'albo degli educatori professionali per l'esercizio della professione di educatore nei servizi educativi per l'infanzia che diventa quindi requisito necessario per l'esercizio della professione. La norma ha previsto un periodo transitorio, decorso il 6 agosto scorso, per consentire l'iscrizione a coloro che sono in possesso dei titoli di studio previsti dal D.Lgs 65/2017 e dalla normativa regionale previgente. Oltre tale data, chi non si è iscritto, pur essendo in possesso dei titoli validi al momento dell'assunzione o comunque prima dell'entrata in vigore della L. 55/2024, potrebbe non avere più i requisiti per essere assunto o, se già dipendente, per svolgere attività educativa nei servizi educativi all'infanzia. Con l'emendamento si chiede di posticipare il termine della fase transitoria, riconoscendo per chi si iscrive entro il 30 giugno 2025, la validità dei titoli previsti dalla normativa previgente, così da consentire di operare per l'anno scolastico 2024/2025.*

### **12. Deroga inconfiribilità incarichi**

#### **1.132 Parrini (PD)**

**Aggiungere il seguente articolo:**

**Art. XX**  
**Deroga inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale**

All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: “*Fino al 31 dicembre 2024*” sono sostituite dalle seguenti: “*Fino al 31 dicembre 2025*”.

**Motivazione**

*La proposta di emendamento interviene sul tema dell'inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici di livello regionale e locale, come disciplinato dal D. Lgs. n. 39/2013.*

*In particolare, introduce una deroga al regime ordinario stabilito dal comma 1 dell'articolo 7 del suddetto decreto, prevedendo che, fino al 31 dicembre 2025, gli incarichi amministrativi di vertice regionale possano essere conferiti a coloro che, nell'anno precedente, abbiano ricoperto il ruolo di consiglieri in comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti.*

*Tale proposta emendativa mira a valorizzare le esperienze e le competenze maturate dagli amministratori locali negli ultimi anni, segnati dalla pandemia da Covid-19 e da un contesto mondiale di conflitti, riconoscendole come un contributo prezioso per le comunità di riferimento.*